



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Segreteria

**BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.B. COMINOLI” CON  
SEDE A SAN FELICE DEL BENACO IN VIA CHIUSURE N. 28  
DAL 01 FEBBRAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 - C.I.G.n. Z4D2B60201**

Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 del d.lgs. 50/2016

**Procedura:** aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016

Gara indetta dal Comune di San Felice del Benaco (BS) e condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL".

\*\*\*\*\*

Il responsabile della procedura di affidamento, vista la propria determinazione a contrarre n.334 del 27.12.2019, ha indetto la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.B. COMINOLI” CON SEDE A SAN FELICE DEL BENACO IN VIA CHIUSURE N.28 DAL 01 FEBBRAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021.

Il presente bando di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche d.lgs. 50/2016). Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio sono i locali della Biblioteca comunale di San Felice del Benaco in Via Chiusure n. 28 – San Felice del Benaco (25010) in Provincia di Brescia.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **Comune di San Felice del Benaco (BS)**, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico citato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle **“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”**, messi a disposizione sul portale Sintel , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto “Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”*.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738, dall’estero +39 02 39 331 (assistenza in lingua italiana).

## CAPO 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo stazione appaltante	Comune di San Felice del Benaco Via XX Settembre n. 11 25010 San Felice del Benaco (BS) Tel. 0365 558608 – fax. 0365 558623 Pec.: <a href="mailto:protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it">protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it</a> Sito: <a href="http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it">www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it</a>
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016
Nome della procedura	Servizio di gestione della biblioteca comunale "G.B. Cominoli" con sede a San Felice del Benaco in Via Chiusure n. 28, dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. C.I.G.N. Z4D2B60201
Codice CVP principale	92511000-6 (Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servi culturali)
Codice CIG	C.I.G.N. Z4D2B60201
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2020
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo (art.95, comma 2 D.lgs.50/2016)
Durata dell'appalto	Periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2021.
Importo dell'appalto	€. 34.600,00 IVA esente ai sensi dell'art.10, p.22 del DPR 26.10.1972 n.633
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Marilena Però
Luogo di esecuzione del contratto	Biblioteca comunale "G.B. Cominoli" con sede a San Felice del Benaco in Via Chiusure n. 28, o scuole o altri luoghi del territorio comunale per attività di promozione alla lettura/culturali.
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Lotti	Monolotto

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE UNICO

Il Responsabile unico del procedimento è: la dott.ssa Marilena Però, Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Felice del Benaco - tel. 0365/558608 - e-mail: [segreteria@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it](mailto:segreteria@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it)

## **CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI**

### 2.1. Documenti di gara

Si intende che l'operatore economico che partecipa alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, con l'avvenuta partecipazione, ha pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni e condizioni previste dal presente bando/disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto.

Tutte le caratteristiche del servizio sono definite nella documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), e sul sito internet della stazione appaltante ([www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it](http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it)), sezione amministrazione trasparente, e consiste nella seguente documentazione:

1. Bando /Disciplinare di gara
2. Allegato A) –Domanda di partecipazione (e dichiarazioni sostitutive)
3. Allegato B) – Modello offerta economica
4. DGUE - editabile
5. Capitolato speciale d'appalto
6. Planimetria locali

L'operatore economico dovrà inoltre consultare le "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", messi a disposizione sul portale Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

### 2.2. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. I quesiti dovranno essere presentati almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile, saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura", almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sito internet della stazione appaltante ([www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it](http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it)), sezione amministrazione trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, da eseguirsi mediante la piattaforma di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia è fissato per il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 12:00:00.** Si precisa che la piattaforma Sintel prende in considerazione anche i centesimi di secondo, escludendo automaticamente le offerte pervenute oltre il termine indicato (es.: ore 12.00.01 esclusione automatica). Pertanto, **l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire al Comune di San Felice del Benaco esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre la data e l'ora indicata, a pena di irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

### 2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente documento, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 2.4. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it>.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma di intermediazione telematica Sintel e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

#### 2.5 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- c) l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione amministrativa presentata in gara, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando, per il trattamento dei dati, quanto previsto ai capi 25 e 26;
- d) l'assenso all'accesso dei controinteressati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 20.1, lettera b).

#### 2.6. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **CAPO 3. OGGETTO, DURATA, IMPORTO**

#### 3.1. Oggetto della gara

Oggetto della gara è il **Servizio di gestione della Biblioteca comunale "G.B. Cominoli" di San Felice del Benaco, in un unico lotto, per il periodo 01.02.2020- 31.12.2021.**

#### **Lotti**

Il servizio in oggetto è costituita da un unico lotto poiché la sua corretta funzionale esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore.

### 3.2. Durata dell'appalto ed opzioni

L'appalto ha durata di **anni 2 (due) dal 01.02.2020 al 31.12.2021**, compatibilmente con il procedimento di aggiudicazione dell'appalto.

L'Aggiudicatario, data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque tenuto ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Anche in caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore gerente dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni, fino all'assunzione del servizio da parte di un altro operatore e dovrà garantire tutte le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la garanzia definitiva e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

### 3.3 Importo dell'appalto posto a base di gara

**L'importo presunto posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, viene stimato in €. 34.600,00 (trentaquattromilaseicento/00), (IVA esente ai sensi dell'art.10, p.22 del DPR 26.10.1972 n.633), per la durata di anni 2 (due), decorrenti dal 01/02/2020 al 31/12/2021.**

**Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, risultano essere pari a zero**, in quanto non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI.

Le imprese partecipanti dovranno presentare un'offerta economica, contenente l'indicazione **del ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.**

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con l'avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.

L'offerta percentuale di ribasso dovrà contenere un massimo di due cifre decimali dopo la virgola. Ulteriori cifre decimali non avranno rilevanza alcuna ai fini dell'aggiudicazione.

Si evidenzia quanto segue:

1. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso
2. non sono ammesse le offerte pari o al rialzo dell'importo a base di gara.

L'operatore, nell'offerta economica, dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Il suddetto importo complessivo è stato determinato in riferimento al fabbisogno orario presuntivamente occorrente per l'espletamento del servizio articolato in n.18 ore settimanali per n. 52 settimane nel corso dell'anno, corrispondenti a presunte n. 936 ore annue.

Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, risultano essere pari a zero.

L'importo come sopra stimato non vincola, in nessun modo, l'Amministrazione comunale, la quale sarà tenuta a corrispondere, all'impresa aggiudicataria unicamente l'importo delle prestazioni richieste dall'Amministrazione ed effettuate dall'Aggiudicatario.

Data la stretta correlazione tra il servizio richiesto ed i bisogni dell'utenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Tali eventuali variazioni non costituiranno motivo per la Ditta Aggiudicataria di risolvere anticipatamente il contratto, né tanto meno per vantare compensazioni o diritti di sorta.

L'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria hanno la facoltà di convenire l'affidamento di

ulteriori prestazioni connesse all'oggetto principale dell'appalto e/o l'affidamento di ulteriori servizi analoghi, in conformità alla legislazione vigente.

Le modalità di redazione e di presentazione dell'offerta sono stabilite nel bando/disciplinare di gara.

## **CAPO 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

### 4.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura per l'affidamento degli interventi in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art.48 del D.lgs 50/2016.

Non possono partecipare alla gara soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Inoltre è ammessa la possibilità dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per la partecipazione alla gara.

### 4.2. Particolari fattispecie di Offerenti

#### *4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici*

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;

b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);

c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 o richiamati dal Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;

d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 4.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

#### 4.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);

c) in deroga al divieto di cui alla lettera d), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile di cui al punto 5.2.4, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);

d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

#### 4.2.4. Consorzi stabili

Ai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le medesime disposizioni di cui al punto 5.2.3 e, inoltre:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti, al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai consorziati indicati per l'esecuzione, sia, mediante avvalimento, quelli dei consorziati non indicati per l'esecuzione;

b) se si avvalgono in tutto o in parte di requisiti posseduti dai consorziati non indicati per l'esecuzione, sono tenuti ad indicare i diversi consorziati che mettono a disposizione i requisiti a favore del consorzio e, in tal caso trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al Capo 8 e il consorziato che apporta i predetti requisiti assume la veste di ausiliario.

#### 4.2.5. Equiparazione e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

#### 4.2.6. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei Contratti:

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
  - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
  - non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

## CAPO 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs.n.50/2016).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto.

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna altra causa di esclusione prevista ai sensi del vigente ordinamento giuridico.

## CAPO 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso inoltre dei requisiti previsti nel presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 6.1. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) del Codice dei contratti pubblici

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attività» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità de requisito;
- d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro

commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In caso di non reperimento diretto della documentazione dimostrativa, l'operatore economico dovrà far pervenire la documentazione entro 5 giorni dalla sua richiesta alla stazione appaltante.

#### 6.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett.b) del Codice dei contratti

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/200 attestante di aver conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari per un importo complessivo almeno pari al valore annuo stimato per il presente appalto (€18.000,00) IVA esente; Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale poiché indice della capacità, affidabilità gestionale ed effettiva operatività dell'offerente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante allegazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

#### 6.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett.c) del Codice dei contratti

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di aver svolto, con buon esito e senza contenzioso, nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in favore di Comuni o altri enti pubblici, per un importo non inferiore ad €25.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante allegazione nella procedura di gara la certificazione di esecuzione del servizio rilasciato dall'ente contraente, con indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, dell'importo del contratto (IVA esclusa)

b) Con riferimento al personale impiegato nel servizio:

1. possesso di diploma di Scuola Media Superiore quinquennale;

2. esperienza lavorativa almeno biennale e consecutiva analoga a quella indicata nel presente Capitolato presso servizi di gestione di Biblioteche di enti locali, munito di conoscenze biblio-economiche ed informatiche e con documentata esperienza e/o formazione nell'utilizzo dell'applicativo CLAVIS NG (o comunque dell'applicativo utilizzato attualmente dal sistema bibliotecario Nord Est Bresciano), senza la cui conoscenza e utilizzo i bibliotecari non potrebbero gestire i servizi di base e la catalogazione all'interno del Sistema Bibliotecario Bresciano, nonché capacità d'uso dei principali pacchetti informatici (es: Microsoft Office) e internet, in particolare ai fini del reperimento di fonti per la catalogazione derivata o di repertori per la raccolta di dati utili al trattamento catalografico;

3. idoneità fisica allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato;

4. avere una conoscenza sufficiente in materia di sicurezza, di antincendio e di primo soccorso.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante allegazione alla presente procedura di idonea documentazione dimostrativa dei requisiti posseduti. Il Comune di San Felice del Benaco si riserva di chiedere ai soggetti giuridici partecipanti chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate per la dimostrazione dei suddetti requisiti.

#### 6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di carattere economico-finanziario devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. L'attestazione della capacità economico-finanziaria di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati deve essere riferita alla capogruppo.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, fatto salvo per il requisito di gestione del servizio di riscossione che deve essere posseduto anche da una sola impresa che forma il raggruppamento;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Per il requisito di gestione del servizio di riscossione che essere

posseduto anche da una sola impresa aderente al contratto di rete.

#### 6.5. - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane in consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **CAPO 7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 172 e dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale in quanto di contenuto soggettivo.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo punto 13.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **CAPO 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

In considerazione dell'oggetto del presente appalto, e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e/o degli operatori è vietato all'appaltatore subappaltare o cedere, anche parzialmente, l'appalto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento a favore dell'Amministrazione appaltante di eventuali ulteriori danni.

Qualora, per motivazioni o fatti interni alla struttura societaria del soggetto aggiudicatario, lo stesso dovesse modificare la propria denominazione e/o l'assetto degli organi sociali, tali modificazioni non verranno considerate cessione del contratto o subappalto e non comporteranno risoluzione del contratto purché non sia modificata l'attività principale dell'originario soggetto.

## **CAPO 9. SOPRALLUOGO**

Le imprese interessate a partecipare alla gara se lo riterranno opportuno potranno effettuare, con proprio personale, un sopralluogo (non obbligatorio) nei luoghi in cui si svolgerà il servizio.

I soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente il legale rappresentante o suo delegato.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi muniti di:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia CCIAA) attestante la qualità di rappresentante legale, o in caso di delegato di idonea delega scritta del legale rappresentante dell'impresa.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola Impresa.

Per effettuare il sopralluogo sarà necessario contattare telefonicamente l'Ufficio Segreteria - tel.0365 558608, dalle ore 9.00 alle ore 12.45 (da lunedì a venerdì).

La planimetria dei locali verrà allegata ai documenti di gara predisposti dalla Stazione appaltante.

## CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo presunto dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 692,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento **sul conto corrente** "BCC DEL GARDA FILIALE DI RAFFA DI PUEGNAGO - VIA NAZIONALE N. 49, CODICE IBAN: IT42E08676559000000300030", intestato alla stazione appaltante, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **CAPO 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Come stabilito dalla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, per i partecipanti alle gare pubbliche con importo a base di gara inferiore a €150.000,00, per l'anno 2019, **non è dovuto alcun contributo ANAC da parte degli operatori economici.**

#### **CAPO 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, **entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 23 GENNAIO 2020.**

La presentazione dell'offerta con altre modalità è causa di esclusione dalla gara.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana o corredata da traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza, consolare o da un traduttore ufficiale.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta (fatto salvo quanto riportato nel presente documento), oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando/disciplinare di gara.

La Piattaforma di intermediazione telematica di regione Lombardia è denominata «SINTEL» il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet **[www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)**

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica si rimanda alle «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» che, unitamente ai manuali di gestione registrazione e partecipazione, sono messi a disposizione sul portale Sintel, a cui si fa espresso rimando.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).**

***La stazione appaltante non assume alcun rischio in ordine al malfunzionamento della Piattaforma di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia.***

Sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni di calcolo, finalizzate all'attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, effettuate all'esterno della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

## CAPO 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### 13. Contenuto della Busta "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, così come meglio indicato di seguito. Tutta la documentazione deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA (a pena di esclusione).

#### 13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora siano state allegate dichiarazioni sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

#### 13.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

La Commissione europea aveva istituito un servizio transitorio per promuovere la diffusione del DGUE elettronico e che come aveva annunciato, in data 02 maggio 2019 il servizio sperimentale di ESPD della Commissione è stato disattivato, rinviando ai singoli Stati membri l'onere di fornire il servizio.

A tal proposito l'AGID sul proprio portale in data 10.05.2019 ha pubblicato un comunicato per la compilazione del DGUE rinviando all'utilizzo di apposito DGUE editabile (messo a disposizione dall'AGID stessa) , in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione elettronica dei DGUE nazionali.

Pertanto l'operatore economico dovrà allegare alla presente procedura il **modello denominato DGUE (Documento di gara unico europeo) previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, compilato in tutte le sue parti, utilizzando l'allegato modello DGUE , salvato in formato PDF/A e firmato digitalmente.**

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di partecipazione in forma singola dall'operatore economico partecipante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A) anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;

2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), come sostituita dall'art. 5 del decreto-legge 135/2018, e in particolare:

- di non essere reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedura di selezioni;

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) si impegna nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri;

7) si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dall'eventuale adozione del Codice Etico da parte della Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8) *[in caso di servizi/forniture/lavorazioni di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .....

**oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .....

9) *(eventuale solo in caso di richiesta di sopralluogo)* dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

10) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

11) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la Stazione Appaltante provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all'offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:**

14) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

15) di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

16) di prendere atto che l'affidamento del servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, e di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ad accettare, senza riserve, la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati che la Stazione Appaltante formalizzerà nei suoi confronti all'esito della stipula del contratto

17) *Eventuale, solo nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi per l'esecuzione dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara]* la sussistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedurale gara di cui il concorrente intende avvalersi nell'esecuzione dell'appalto, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

18) dichiara di disporre di individuare all'interno della propria organizzazione un "Coordinatore e/o referente" del servizio in oggetto;

19) dichiara che il personale che verrà impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è in possesso delle qualifiche e competenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto;

20) dichiara di aver conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari per un importo complessivo almeno pari al valore annuo stimato per il presente appalto (€18.000,00 IVA esclusa);

21) di aver svolto con buon esito e senza contenzioso, nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in favore di Comuni o altri enti pubblici, per un importo non inferiore ad €25.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno;

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 0, 3) e, ove pertinente 14), allegandole al loro DGUE.

### 13.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3) **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4) il **DGUE** (vedi punto 13.2)

5) copia del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione senza riserve.

6) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PUNTI 6 E 13** del presente disciplinare;

7) Qualora siano state allegare dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare, copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore;

8) **COPIA della VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata**, da parte di tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante (*allegazione facoltativa*);

### 13.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (DGUE) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **CAPO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B"- OFFERTA ECONOMICA**

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo **l'Allegato B), debitamente compilato e firmato digitalmente** e contenente i seguenti elementi:

- 1) il valore della propria offerta, **espresso come percentuale di sconto** (sull'importo posto a base di gara €. 34.600,00 - (iva esente), utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.
- 2) i propri costi aziendali della sicurezza (che non possono essere indicati pari a zero) e che costituiscono un elemento essenziale dell'offerta;
- 3) i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA e deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n°50:

dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;

dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui alla lett. d) dell'art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

##### 15.1 Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) l'Offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «\_\_\_», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;

- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà

20

inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

#### **CAPO 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 D. Lgs 50/2016, sulla base del minor prezzo.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla presente procedura aperta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti i documenti ad esso afferenti.

#### **CAPO 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte, è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri afferenti all'area Amministrativa.

#### **CAPO 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2020, ALLE ORE 16:00** presso la sede Comunale, ufficio segreteria, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico* almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico* almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma Sintel il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo capo 23;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, dal quale risultino anche le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In caso di impossibilità ad eseguire la verifica mediante il sistema AVCpass la documentazione dimostrativa per la verifica verrà richiesta direttamente al concorrente.

Al termine della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa, o eventualmente in altra seduta pubblica, prima della consegna degli atti alla commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente documento.

## **CAPO 18. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che ha presentato il minor prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano il medesimo prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al capo 18.

## **CAPO 19. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento, si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono all'organo competente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice).

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, se ritenuti necessari rispetto alla normativa.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro un termine non superiore a cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). L'Aggiudicatario, data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque tenuto ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

- a) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) costituire e presentare garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- c) fornire i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) trasmettere dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- e) trasmettere le polizze assicurative previste nel capitolato;
- f) presentare eventuale atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante e potranno essere poste a suo carico le ulteriori spese che si dovessero affrontare per la stipula del contratto con altro contraente che segue in graduatoria. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che l'Impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto. In tutti i casi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario** anche tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria e rogito), comprese quelle di registro.

## **CAPO 20. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, vengono forniti, di seguito, tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato:

## **CAPO 21. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **CAPO 22. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti derivanti dal contratto, se non risolte in via bonaria, è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **CAPO 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di San Felice del Benaco, con sede a San Felice del Benaco in Via XX Settembre n. 11, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da forniti dai partecipanti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di San Felice del Benaco garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

## **CAPO 24. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR N.679/2016**

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a partecipare alla gara a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che:

- ✓ il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- ✓ i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi e conseguenti alla presente gara, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;

- ✓ i dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- ✓ il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- ✓ il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
- ✓ il Comune di San Felice del Benaco garantisce in ogni momento all'interessato, che ne presenti istanza in forma scritta, l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.679/2016.
- ✓ il Comune di San Felice del Benaco dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
- ✓ il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
- ✓ titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Felice del Benaco avente sede legale in San Felice del Benaco – Via XX Settembre n. 11

## **CAPO 25. CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DISCIPLINA DEI PROFILI RILEVANTI AIFINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di San Felice del Benaco (BS).

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) n.679/2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di San Felice del Benaco.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante e dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, con particolare riferimento alle misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **CAPO 26. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Con la partecipazione alla gara il contraente appaltante si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

## **CAPO 27. ALTRE CONDIZIONI GENERALI**

### 26.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell'offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

### 26.2. Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

## **CAPO 28. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE**

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, e senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere o tipo:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **CAPO 29. RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente bando/disciplinare, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nonché alla normativa vigente, in quanto applicabile, in materia di appalti di servizi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariena Però

**Allegati:**

1. Capitolato speciale d'appalto
2. Allegato A – Istanza di partecipazione -
3. Allegato B – Modello offerta economica
4. DGUE editabile
5. Planimetria dei locali
6. Codice di comportamento
7. Dichiarazione tracciabilità
8. Dichiarazione D.U.R.C.
9. Dichiarazione sostitutiva del fornitore

